Pluris Wolters Kluwer Italia Cassazione Penale

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 18-06-2015) 07-07-2015, n. 28797

Fatto Diritto P.Q.M.

ESTORSIONE

USURA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIANDANESE Franco - Presidente -

Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere -

Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere -

Dott. ALMA Marco M. - rel. Consigliere -

Dott. RECCHIONE Sandra - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.M.A., nata a (OMISSIS);

A.C., nato a (OMISSIS);

S.E., nata a (OMISSIS);

AS.Ac., nato a (OMISSIS);

G.F., nata a (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 1751 in data 22/5/2014 della Corte di Appello di Firenze;

visti gli atti, la sentenza e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Marco Maria ALMA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GALLI Massimo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso di A.C. ed il rigetto degli altri ricorsi;

uditi i difensori dell'imputata D.M., Avv. ARICO' Giovanni e Avv. DE SIMONE Raffaele, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

udito il difensore dell'imputata S., Avv. SORBO Alfredo, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso dei quali ha chiesto l'accoglimento.

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 22/5/2014 la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale della stessa città ha rideterminato la pena comminata agli imputati D.M.A. e S. E. in anni 5 di reclusione ed Euro 2.000 di multa ciascuno e quella comminata

all'imputato A.C. in anni 6 di reclusione ed Euro 2.000 di multa, confermando nel resto la sentenza del Giudice di prime cure. All'esito del giudizio abbreviato il Giudice per le indagini preliminari aveva affermato la penale responsabilità:

- degli imputati D.M.A., A.C. e S. E. in ordine al reato di concorso in usura (capo A della rubrica delle imputazioni);

- degli imputati A., S. e G.F. in ordine al reato di concorso in tentata estorsione aggravata (capo B);

- dell'imputato A. in ordine al reato di minacce (capo E);

- degli imputati D.M., A., S. e AS. in ordine ai reati di concorso in estorsione aggravata e di tentata estorsione aggravata (capi F e G).

I fatti in contestazione risalgono ad un periodo compreso tra il (OMISSIS).

Ricorrono per Cassazione avverso la predetta sentenza i difensori degli imputati D.M. e S., nonchè gli imputati A., AS. e G. personalmente, deducendo:

1. per D.M.A. (2 ricorsi):

14.a (ricorso Avv. ARICO') Art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) per violazione di legge, mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 192 c.p.p., comma 1, con riferimento alla ritenuta attendibilità della persona offesa e in relazione all'art. 644 c.p., commi 1 e 3, e art. 533 c.p.p. - Art. 606 c.p.p., lett. c) ed e) in relazione alla conferma della sentenza di primo grado relativamente alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 644 c.p., comma 5, n. 3, (capo A della rubrica delle imputazioni).

Si duole, innanzitutto, la difesa della ricorrente del fatto che i Giudici distrettuali non hanno dato conto in maniera adeguata delle contraddizioni nelle quali è caduta la persona offesa D. M. (riassunte alle pagg. 4-6 e poi ancora alle pagg. 9-11 del ricorso) e, quindi, che non hanno operato una corretta valutazione dell'attendibilità oggettiva e soggettiva del narrato dello stesso, nè hanno adeguatamente risposto a quanto evidenziato sul punto nell'atto di appello e nelle successive memorie.

Non sarebbero, in sostanza, stati adeguatamente rispettati i canoni giurisprudenziali di valutazione della testimonianza della persona offesa (costituita parte civile), nè quelli motivazionali richiesti per rispondere alle doglianze difensive.

Le dichiarazioni della teste GA. non sorreggono, poi, il dichiarato del D. ma ne evidenziano le discrasie.

La sentenza impugnata sarebbe, poi, silente in ordine alla sussistenza degli elementi indicati all'art. 644 c.p., comma 3, seconda parte.

Mancanza assoluta di motivazione si ravviserebbe, poi, nella sentenza impugnata, in ordine alla circostanza aggravante di cui all'art. 644 c.p., comma 5, n. 3. Nè risulta effettuato al riguardo un richiamo per relationem alla sentenza di primo grado il che determina un vizio ex art. 125 c.p.p., comma 3, che impone l'annullamento della sentenza impugnata.

1.b (ricorso Avv. ARICO') Art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) per violazione di legge con riferimento all'art. 192 c.p.p., artt. 110, 629 e 110, 56, 629 c.p., nonchè all'art. 187 c.p.p. - Mancanza assoluta ed illogicità della motivazione (capi B, F e G).

Si duole al riguardo la difesa della ricorrente che per quanto concerne l'episodio di estorsione sia il Giudice di prime cure che la Corte di Appello hanno ritenuto sussistente la responsabilità della D.M. in forza di un personalissimo ragionamento logico- deduttivo non supportato da alcun elemento di prova. Per contro, asserisce la difesa di avere evidenziato in sede di gravame innanzi alla Corte di Appello gli elementi di prova atti a comprovare che non è mai emersa dalle intercettazioni telefoniche e da quelle ambientali alcuna condotta minacciosa o violenta addebitabile alla D.M. la quale non ha mai contattato il D. per chiedere la restituzione del prestito nè ha mai riscosso denaro dallo stesso. Risulta dagli atti che la D.M. si occupava di "altri affari" e quindi non svolgeva l'attività di prestasoldi e che la S. ed il g. (nei confronti del quale si è proceduto separatamente) erano portatori di un interesse proprio alla riscossione del denaro con ogni mezzo essendosi a loro volta esposti nei confronti della D.M. in qualità di garanti della buona risoluzione della vicenda.

La decisione assunta dalla Corte di Appello si pone, quindi, in contrasto con i canoni di cui all'art. 192 c.p.p. avendo svincolato il proprio ragionamento dalle emergenze probatorie ed essendo incorsa in una motivazione meramente apparente sul punto che ha eluso le doglianze difensive. La motivazione della sentenza impugnata sarebbe, poi contraddittoria nella parte in cui da un lato ha affermato che l'impiego della minaccia da parte del marito della S. ha suscitato timore in quest'ultima in quanto non approvata dalla D. M. e, dall'altro, assume che "appare francamente impossibile ipotizzare che soggetti gregari abbiano agito in totale autonomia", il tutto unito all'affermazione dell'assenza di un interesse autonomo dei coimputati alla riscossione delle somme di denaro.

E' rimasto, comunque inesplorato il tema di prova relativo al fatto che fosse stata la D.M. la mandante delle azioni di coazione della persona offesa.

1.c (ricorso Avv. ARICO') Art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione agli artt. 62 bis e 133 c.p. - Inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza assoluta di motivazione in merito alla quantificazione della pena ed alla concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Secondo la difesa delle ricorrente la motivazione addotta al riguardo dalla Corte di Appello si è ridotta all'adozione di mere clausole di stile e l'opzione decisoria in ordine al trattamento sanzionatorio è priva di motivazione.

La Corte di Appello avrebbe al riguardo ignorato i parametri positivi di cui all'art. 133 c.p. e non avrebbe correttamente interpretato il predetto istituto non adeguando concretamente la risposta sanzionatoria al disvalore concreto espresso dal fatto.

1.d (ricorso Avv. DE SIMONE) Violazione di legge ed omessa motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all'art. 192 c.p.p., e segg..

Si duole al riguardo la difesa della ricorrente del fatto che la sentenza impugnata non si è raffrontata in modo logico, razionale ed esaustivo con le censure proposte dalla parte processuale.

I Giudici del merito avrebbero superato le discrasie contenute nelle dichiarazioni della persona offesa D. che minano l'attendibilità del narrato dello stesso, non spiegando perchè questi abbia fatto confusione proprio sulla natura e sulle condizioni del prestito contratto indicato nel primo caso con un interesse che non superava il tasso di usura e, in un secondo momento, con un tasso "spropositatamente alto" per il cui ultimo non vi sono riscontri positivi.

Non si è tenuto conto del fatto che il D. è soggetto che è stato coinvolto nel passato in vicende riguardanti la commissione di reati contro il patrimonio mediante frode mentre, per contro, si è dato grande peso ai precedenti penali della D.M..

Nessun riferimento nella parte motiva della sentenza impugnata è stato svolto, poi, con riguardo al valore probatorio assunto dal colloquio registrato in (OMISSIS) (la trascrizione del quale è stata allegata al ricorso), colloquio che mina la tenuta della costruzione accusatoria nei confronti dell'imputata.

1.e (ricorso Avv. DE SIMONE Violazione di legge e motivazione apparente ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) con riferimento all'art. 644 c.p.. Rileva al riguardo la difesa della ricorrente che nella sentenza impugnata sarebbe stato effettuato un non corretto richiamo all'usura impropria. Il D. conduceva una vita normale ed all'atto della richiesta del prestito non versava in uno stato di bisogno ma solo in un periodo di difficoltà a reperire liquidità.

La Corte di Appello al riguardo avrebbe quindi equivocato tra l'identificazione dello stato di bisogno e l'usura commessa ai danni di un soggetto in difficoltà economiche che è caratterizzata da requisiti del tutto differenti: la condizione di un imprenditore che garantisce un tenore di vita normale alla famiglia e che è nella condizione di operare scelte di impresa (senza "svendere" il capitale) non può essere fatta ricadere nella situazione normativamente prevista dal n. 3 dell'art. 644 c.p..

1.f (ricorso Avv. DE SIMONE - Violazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione agli artt. 110, 116 e 629 c.p. e L. n. 203 del 1991, art. 7.

Rileva, al riguardo, la difesa delle ricorrente che a carico della D.M. sarebbe stata inammissibilmente ritenuta sussistente una responsabilità "da posizione" incompatibile con il principio di colpevolezza nel diritto penale.

Il modo di comportarsi dei concorrenti della D.M. non è risultato improntato a precise direttive di quest'ultima, la stessa durante il colloquio registrato ad (OMISSIS) non ha mai utilizzato frasi minacciose ed il fatto che l'imputata si occupava normalmente "di altro" sono tutti elementi logici tali da portare ad escludere che la stessa sia stata la mandante delle azioni di natura estorsiva per le quali è intervenuta sentenza di condanna. In realtà erano i coimputati che avevano semmai interesse al recupero del credito anche perchè ritenevano di avere diritto a compensi propri per effetto della mediazione da loro prestata.

E' errato, quindi, sostenere, come ha fatto la Corte di Appello, che dal colloquio intercettato tra la S. ed il marito emerge che nulla poteva essere fatto senza il consenso della D.M. in quanto da tale colloquio emergerebbe esattamente il contrario.

Non correttamente sarebbero stati quindi applicati i principi giuridici del concorso di persone nel reato difettando il c.d. "dolo di concorso" il che lascerebbe spazio piuttosto ai criteri soggettivi di imputazione di cui all'art. 116 c.p. in luogo di un concorso pieno nei reati consumati.

Quanto, poi, alla contestata e ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 rileva la difesa della ricorrente che il dato ritenuto dalla Corte distrettuale relativo al fatto che

la D.M. - cassiera del clan - si sarebbe attivata per mettere a disposizione i propri legali a favore dell' AS. è un dato falso sol che si considerino i passaggi integrali delle captazioni telefoniche intercettate tra il g.

e la D.M. in epoca immediatamente successiva all'arresto della S., captazioni dalle quali si evince che la D. M. neppure conosceva l' AS..

La Corte di Appello non avrebbe quindi correttamente e logicamente motivato sul punto.

2. A.C.:

Il ricorrente ha denunciato testualmente (sic):

a) l'"erronea applicazione della legge penale ed in particolare il mancato riconoscimento che il reato di cui al capo A è da considerare elemento costitutivo dei reati di estorsione di cui ai capi B, F e G, così come indicato dall'art. 170 c.p., commi 1 e 2, quindi l'estinzione di cui al capo A";

b) la "mancata osservanza della legge di cui all'art. 170 c.p., comma 1 ritenuto che il reato di cui al capo A si suppone vada considerato esclusivamente solo come elemento costitutivo dei reati di cui ai capi successivi";

c) la "manifesta illogicità della motivazione nel considerare un elemento costitutivo di reato come reato stesso, piuttosto che come aggravante".

3. per S.E.:

Violazione di legge per motivazione apparente, mancante e illogica in riferimento alla mancata assoluzione dell'imputata per tutti i reati contestati, in riferimento alla ritenuta aggravante dello stato di bisogno, nonchè in relazione alla mancata esclusione dell'aggravante della L. n. 203 del 1991, art. 7. Si duole la difesa della ricorrente:

a) del fatto che non è stata correttamente valutata l'inattendibilità delle dichiarazioni del D., che era portatore di uno specifico interesse accusatorio e che è caduto in numerose contraddizioni: alle censure difensive al riguardo la Corte di Appello non ha fornito una risposta adeguata rifugiandosi, invece, in apodittiche e generiche affermazioni;

b) del fatto che la persona offesa non versava in "stato di bisogno" dato che conduceva un tenore di vita elevato: anche in questo caso la Corte di Appello non avrebbe argomentato sui motivi di impugnazione addotti dalla difesa;

c) del fatto che non sussistono adeguati supporti probatori per sostenere la ricorrenza della circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7: gli accenni alla "inasta", ai carcerati da mantenere, agli avvocati da pagare, alla prossima scarcerazione del marito della D.M. non riguardano l'odierna ricorrente nei confronti della quale non può ritenersi provato il dolo specifico caratterizzante la suddetta aggravante e, inoltre, la condotta descritta alla luce delle modalità nelle quali si è manifestata, non appare tale da evocare l'esistenza di consorterie amplificatrici della valenza criminale del reato commesso.

4. AS.Ac.:

4.a Art. 606 c.p.p., lett. b): erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 629 e 393 c.p..

4.a.l Erronea applicazione della norma di cui all'art. 629 c.p. In relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

Rileva al riguardo il ricorrente che egli non si era potuto raffrontare con il vizio che inficiava la clausola degli interessi dei quali chiedeva il pagamento in aggiunta al capitale prestato in quanto non sapeva del carattere usurario degli interessi stessi ma solo che il D. doveva pagare il proprio debito.

Detta situazione consentirebbe quindi di configurare il reato di cui all'art. 393 c.p. in luogo di quello di estorsione.

4.a.2 Erronea applicazione della norma di cui all'art. 629 c.p. sotto il profilo della modalità della condotta.

Rileva il ricorrente che la sentenza merita censura quando afferma che le gravi modalità della minaccia eleverebbero la fattispecie oltre i limiti previsti dal legislatore per la configurabilità del reato di cui all'art. 393 c.p. ma ciò non è corretto in quanto di per sè la gravità della minaccia non impedisce la configurabilità del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Non è quindi corretto affermare che il ricorrente non poteva rappresentarsi compiutamente l'illiceità del mutuo per il quale esercitava arbitrariamente le proprie ragioni, ma, nonostante ciò, si sostiene nella sentenza impugnata, agiva con modalità talmente sproporzionate da configurare il reato di estorsione, così operando un'inammissibile automatismo nel passaggio tra le due norme.

4.b Erronea applicazione della norma di cui all'art. 133 c.p. e omessa motivazione in relazione al disposto di cui all'art. 62 bis c.p..

Rileva il ricorrente che entrambe le sentenze di merito gli hanno negato immotivatamente il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non tenendo conto dell'occasionante e della marginalità della condotta, della sostanziale incensuratezza, nonchè lo spirito di collaborazione manifestato ai fini dell'accertamento del fatto, manifestato anche attraverso la scelta del rito abbreviato. Anche l'irrogazione della pena, alla luce delle predette circostanze avrebbe poi essere più contenuta così da agevolare la rieducazione del condannato.

5. G.F.:

5.a Violazione dell'art. 192 c.p.p. - Inattendibilità della persona offesa. Rileva la ricorrente che alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, le dichiarazioni della persona offesa che si è costituita parte civile dovevano essere sottoposte ad una valutazione più rigorosa essendo emerso che il D. è soggetto dalla personalità ambigua, con precedenti penali per reati finanziari e facente uso di cocaina.

La Corte di Appello non avrebbe quindi correttamente valutato tutti gli elementi evidenziati e schematizzati nell'atto di gravame che evidenziavano l'inattendibilità del D..

Con atto depositato nella Cancelleria di questa Corte Suprema in data 29/5/2015 e qualificato come "motivi aggiunti" l'imputata G. ha sostanzialmente ribadito le ragioni di inattendibilità del D. con la conseguenza che la sentenza sarebbe viziata ex art. 192 c.p.p. sotto il profilo della corretta valutazione degli elementi di prova.

5.b Insussistenza della circostanza aggravante ex L. n. 203 del 1991, art. 7.

Il difetto di prova circa il fatto che la D.M. fosse la mandante delle iniziativa ascritta alla ricorrente, già di per sè sarebbe elemento rilevante per l'esclusione della predetta circostanza aggravante atteso che la D.M. nel colloquio con la persona offesa aveva utilizzato un tono pacato, che la stessa non conosceva l' AS. e che S., AS. ed A. hanno posto in essere una indipendente azione estorsiva ai danni del D..

A ciò si aggiunge la mancanza di prova circa l'essere stata la condotta ispirata all'alveo operativo di cui all'art. 416 bis c.p. e che non risultano contatti tra essa ricorrente con ambienti della criminalità organizzata.

Motivi della decisione

1. I motivi di ricorso formulati per D.M.A. e sopra riassunti ai punti 1.a (prima parte) e 1.d, per S.E. (punto 3.a) e da G.F. (punto 5.a) appaiono meritevoli di trattazione congiunta essendo tutti afferenti alla questione legata alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa D.M..

Va detto subito che la questione risulta essere stata posta dagli imputati in sede di gravame innanzi alla Corte di Appello ed ha ottenuto dalla stessa una risposta congrua, non manifestamente illogica e non fondata sul travisamento dei fatti. Sulla premessa che i Giudici del merito risultano avere adeguatamente ricostruito i fatti e tenuto in considerazione le varie eccezioni difensive in materia di attendibilità del dichiarante e che, in base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte Suprema, le sentenze di primo e di secondo grado, ai fini del controllo di congruità della motivazione, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile (cfr. ex ceteris Cass. Sez. 5, sent. n. 40005 del 07/03/2014, dep. 26/09/2014, Rv. 260303), va ricordato che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perchè sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico. (La Corte ha precisato gli atti del processo invocati dal ricorrente a sostegno del dedotto vizio di motivazione non devono semplicemente porsi in contrasto con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante, ma devono essere autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione risulti in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione). (Cass. Sez. 1, sent. n. 41738 del 19/10/2011, dep. 15/11/2011, Rv. 251516).

Ciò doverosamente premesso, la Corte di Appello risulta avere ampiamente chiarito che non può dubitarsi della circostanza che i fatti si siano svolti secondo le modalità narrate dal D. il cui racconto degli eventi "è fluido, articolato, senza vuoti e senza sostanziali contraddizioni".

I Giudici distrettuali si sono, poi, addentrati nella valutazione delle principali asserite contraddizioni del racconto dello stesso ma - con una valutazione discrezionale di puro merito e, come tale, insindacabile in

questa sede - le hanno ritenute non idonee a disarticolare la positiva valutazione di attendibilità dello stesso.

Inoltre, gli stessi Giudici distrettuali hanno analizzato anche la personalità/moralità del D. (così come già aveva fatto il Giudice di prime cure) ed anche in questo caso hanno chiarito che gli stessi non hanno "sostanziali riverberi sulla credibilità del teste".

Quanto detto basta per ritenere adeguatamente motivata sul punto la decisione dei Giudici di merito anche nell'ottica della più pregnante attenzione che deve riguardare le dichiarazioni rese dal teste/persona offesa che si sia costituita parte civile nel processo.

A ciò si aggiunga che poichè la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 c.p.p., con riferimento all'attendibilità dei testimoni dell'accusa, la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata, atteso che il vizio di motivazione non può essere utilizzato sino a ricomprendere ogni omissione o errore che concerna l'analisi di determinati e specifici elementi probatori (Cass. Sez. 3, sent. n. 44901 del 17/10/2012, dep. 16/11/2012, Rv. 253567).

Per non dire, poi, che secondo un assunto di questa Corte Suprema, condiviso anche dall'odierno Collegio "in tema di prove, la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che, come tale, non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni" (Cass. Sez. 2, sent. n. 41505 del 24/09/2013, dep. 08/10/2013, Rv. 257241), situazione che, come detto, non si è certo verificata nel caso in esame.

Infine deve anche essere rilevato - ed il discorso vale anche per gli altri motivi di ricorso che si esamineranno nel prosieguo - che è giurisprudenza consolidata di questa Corte che, nella motivazione della sentenza, il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, (in questo senso v. Sez. 6, sent. n. 20092 del 04/05/2011, dep. 20/05/2011, Rv.

250105; Cass. Sez. 4, sent. n. 1149 del 24.10.2005, dep. 13.1.2006, Rv 233187).

Del resto questa Corte ha chiarito che in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame quando la stessa è disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata. Pertanto, per la validità della decisione non è necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente per escludere la ricorrenza del vizio che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Sicchè, ove il provvedimento indichi con adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice, sì da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata, non vi è luogo per la prospettabilità del denunciato vizio di preterizione. (Cass. Sez. 2, sent. n. 29434 del 19.5.2004, dep. 6.7.2004, Rv 229220; Sez. 2, sent.

n. 1405 del 10/12/2013, dep. 15/01/2014, Rv. 259643).

2. Anche le questioni riguardanti il reato di usura e le sue aggravanti di cui al capo A) della rubrica delle imputazioni, così come poste nei ricorsi formulati nell'interesse di D.M. A. (punti 1.a, seconda parte, ed 1.c) e di S.E. (punto 3.b) appaiono meritevoli di trattazione congiunta. Si è già detto della positiva ed incensurabile valutazione di attendibilità della persona offesa D. operata dai Giudici del merito e qui deve essere rimarcato che in entrambi i gradi de giudizio di merito è stata affrontata e risolta la questione dell'individuazione degli interessi applicati e, più in generale, dei rapporti economici di dare-avere intercorsi tra il D. e chi ebbe a prestargli il denaro.

Qui deve essere solo aggiunto che la determinazione dell'ammontare degli interessi praticati è una questione di fatto che in assenza di un evidente travisamento della prova - che nel caso in esame non sussiste e che comunque non sarebbe qui proponibile in presenza di una decisione c.d. "doppia conforme" dei giudici di merito - non può essere ammissibilmente sottoposta al Giudice di legittimità.

Con riguardo, poi, alle circostanze aggravanti del reato di usura, deve, innanzitutto essere ricordato che "in tema di usura c.d. in concreto (art. 644 c.p., comma 1 e comma 3, seconda parte) le "condizioni di difficoltà economica o finanziaria" della vittima, che integrano la materialità del reato, si distinguono dallo "stato di bisogno", che integra la circostanza aggravante di cui all'art. 644 c.p., comma 5, n. 3, perchè le prime consistono in un situazione meno grave e in astratto reversibile, che priva la vittima di una piena libertà contrattuale, laddove la seconda consiste invece in uno stato di necessità tendenzialmente irreversibile, che, pur non annientando in modo assoluto qualunque libertà di scelta, comporta un

impellente assillo, tale da compromettere fortemente la libertà contrattuale del soggetto, inducendolo a ricorrere al credito a condizioni sfavorevoli" (Cass. Sez. 2, sent. n. 18778 del 25/03/2014, dep. 07/05/2014, Rv. 259962).

Ciò premesso, deve però essere evidenziato che nella formulazione del capo A della rubrica delle imputazioni così come riportato nella sentenza impugnata è fatto espresso richiamo solo all'art. 644 c.p., comma 3 e non anche alla circostanza aggravante di cui all'art. 644 c.p., comma 5, n. 3 che peraltro può ritenersi contestata in fatto nello stesso capo di imputazione laddove si richiama lo "stato di bisogno" nel quale versava la persona offesa. Orbene, nella sentenza impugnata si è dato atto (pag. 3) che il Giudice per l'udienza preliminare ha ritenuto sia la sussistenza dell'approfittamento dello stato di difficoltà economica del D. (la cui azienda versava in una situazione di difficoltà finanziaria) sia lo stato di bisogno di questi. Si è già detto di come le sentenze di primo e di secondo grado si integrano e si complementano tra loro sotto il profilo motivazionale.

La Corte di Appello facendo un legittimo richiamo per relationem al decisum del Giudice di prime cure - che ha espressamente affermato di condividere in toto fatta eccezione per la questione della continuazione tra i reati (pag. 5) - ha poi anche affermato (cfr.

ultimo paragrafo di pag. 5) che "non può contestarsi che il soggetto versasse in uno stato di bisogno in relazione ad un tenore di vita familiare solo relativamente elevato (assicurare ai figli i corsi in piscina non pare di ostacolo alla configurazione della circostanza aggravante)". Si tratta di una motivazione sintetica in quanto complementare a quella adottata sul punto del Giudice di prime cure che però rappresenta una risposta alla doglianze difensive al riguardo e da conto che la questione è stata esaminata e risolta in modo conforme a quanto aveva già ritenuto il primo giudicante.

A ciò si aggiunga che secondo l'orientamento di questa Corte Suprema, condiviso anche dall'odierno Collegio, "in tema di usura, lo stato di bisogno in cui deve trovarsi la vittima per integrare la circostanza aggravante di cui all'art. 644 c.p., comma 5, n. 3 può essere di qualsiasi natura, specie e grado non essendo richiesto dalla norma incriminatrice che il predetto stato presenti connotazioni che lo rendano socialmente meritevole" (Cass. Sez. 2, sent. n. 709 del 01/10/2013, dep. 10/01/2014, Rv. 258072) e, ancora, che "lo stato di bisogno della persona offesa del delitto di usura può essere provato anche in base alla sola misura degli interessi, qualora siano di entità tale da far ragionevolmente presumere che soltanto un soggetto in quello stato possa contrarre il prestito a condizioni tanto inique e onerose" (Cass. Sez. 2, sent. n. 12791 del 13/12/2012, dep. 19/03/2013, Rv. 255357) il che non sembra potersi porre in dubbio a fronte dell'applicazione di un (accertato in fatto) tasso di interesse superiore al 70% annuo. Quanto evidenziato rende infondati i motivi di ricorso sul punto.

3. Parimenti infondati sono i motivi di ricorso (punti 1.b ed 1.f prima parte) formulati nell'interesse dell'imputata D.M. riguardanti l'affermato coinvolgimento della stessa nelle attività estorsive per le quali è intervenuta sentenza di condanna.

La Corte di Appello ha dedicato ampia parte della motivazione della sentenza impugnata ad affrontare la problematica de qua, esaminando all'evidenza le questioni che anche in questa sede sono state riproposte, analizzando il contenuto delle conversazioni intercettate (in (OMISSIS) ed altrove) e giungendo allo stesso risultato cui era pervenuto il Giudice di prime cure.

Va detto subito che assolutamente irrilevante è in questa sede il richiamo nei vari motivi di ricorso degli imputati a difformi decisioni adottate in sede incidentale cautelare ciò in quanto "nel giudizio di legittimità non è deducibile, sotto il profilo della manifesta illogicità della motivazione, il contrasto con sentenze o altri provvedimenti decisionali adottati dal medesimo giudice o da altro giudice in diverso processo (o procedimento, ancorchè incidentale - ndr.), ostandovi il dettato dell'art. 606 c.p.p., lett. e, che pone la condizione che il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato" (Cass. Sez. 6, sent. n. 25703 del 23/05/2003, dep. 12/06/2003, Rv. 226047; Sez. 3, sent. n. 15987 del 06/03/2013, dep. 08/04/2013, Rv. 255417).

Ancora, deve essere evidenziato che neppure si può parlare nel caso in esame di vizio di travisamento della prova alla luce delle emergenze delle conversazioni intercettate (le cui trascrizioni sono state correttamente prodotte a questa Corte dalla difesa dell'imputata) ciò perchè il contenuto delle conversazioni stesse risulta essere stato debitamente preso in considerazione dalla Corte di Appello nella motivazione della sentenza impugnata che peraltro l'ha valutato nel complesso delle vicende delittuose che in questa sede ci occupano fornendo spiegazioni che non appaiono certo "manifestamente" illogiche del tenore di dette conversazioni e, per l'effetto, del ruolo rivestito dalla D.M. anche nelle vicende estorsive. Il fatto, poi, che la D.M. si occupasse di "altro" rispetto ad usura ed estorsioni (ed è forse meglio non approfondire in che cosa consistesse quest'altro" alla luce della condizione della stessa ben delineata in sentenza) è francamente irrilevante, non essendo ciò incompatibile con la consumazione delle azioni delittuose per le quali è intervenuta condanna. Così come non è certo incompatibile con il coinvolgimento della D.M. nelle vicende estorsive il fatto che la stessa durante il colloquio registrato dal D. ad (OMISSIS) (menzionato nella sentenza impugnata nella parte ricostruttiva dei fatti) si sia mostrata "accomodante" di fronte alle affermazioni della persona offesa perchè il tutto - come hanno correttamente fatto i giudici di merito - deve essere valutato non sulla base del singolo elemento ma nell'intero complesso criminale nel quale sono maturati i fatti.

Nel caso di specie va, poi, anche ricordato che con riguardo alla decisione in ordine all'odierno ricorrente ci si trova dinanzi ad una c.d. "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui parte ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione del provvedimento di secondo grado.

Il vizio di motivazione può infatti essere fatto valere solo nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione ha riformato quella di primo grado nei punti che in questa sede ci occupano, non potendo, nel caso di c.d. "doppia conforme", superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Cass. Sez. 4, sent. n. 19710/2009, Rv. 243636;

Sez. 1, sent. n. 24667/2007; Sez. 2, sent. n. 5223/2007, Rv 236130).

Nel caso in esame, invece, il giudice di appello ha esaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al Giudice di prime cure e, dopo aver preso atto delle censure dell'appellante, è giunto, con riguardo alla posizione dell'imputata, alla medesima conclusione della sentenza di primo grado.

Nel caso in esame la difesa della ricorrente propone, infine, in via ipotetica, una ricostruzione alternativa a quella operata dai giudici di merito secondo la quale coloro che ebbero a compiere le azioni estorsive avrebbero ben potuto agire in autonomia essendo portatori di interessi autonomi derivanti da una sorta di garanzia (morale) che gli stessi avrebbero prestato in ordine alla solvibilità del D. allorquando lo presentarono alla D.M., se non addirittura perchè erano portatori di un interesse economico legato a percepire un compenso per l'attività prestata. Tuttavia in materia di ricorso per Cassazione, perchè sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione considerata dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la ricostruzione contrastante con il procedimento argomentativo del giudice, deve essere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto una ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza, (cfr., con riferimento a massime di esperienza alternative, Cass. Sez. 1, sent. n. 13528 del 11.11.1998, dep. 22.12.1998, Rv 212054). In sostanza, nella motivazione della sentenza della Corte di Appello che riconduce anche alla D.M. la responsabilità per i fatti di natura estorsiva non si ravvisa alcuna "manifesta" illogicità che la renda sindacabile in questa sede.

Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente. (Cass. Sez. 5A sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745, Cass., Sez. 2A sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955).

Essendo ciò avvenuto non vi sono ragioni per annullare la sentenza impugnata anche sotto questo profilo.

Da ultimo deve solo evidenziato che nel momento in cui la Corte di Appello ha evidenziato come le vicende delittuose de quibus ruotavano intorno alla persona della D.M., senza il consenso od il beneplacito della stessa non potevano essere compiute, risulta del tutto evidente che la stessa è stata ritenuta concorrente "piena" nelle azioni stesse e ciò era implicitamente incompatibile con la situazione di cui all'art. 116 c.p..

4. Infondate sono, poi, anche le questioni attinenti la configurazione nel caso di specie della circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 contestata con riguardo alle condotte estorsive ed oggetto dei motivi di ricorso formulati nell'interesse della D.M. (punto 1.f ultima parte), della S. (punto 3.c) e dalla G. (punto 5.b). Dette questioni per la comunanza della materia cui afferiscono appaiono anch'esse meritevoli di una trattazione congiunta.

La Corte di Appello, come detto, nella sentenza impugnata ha compiutamente descritto il contesto nel quale sono state consumate le azioni estorsive ed ha fatto legittimo richiamo per relationem alla sentenza del Giudice di prime cure dove la questione è stata ulteriormente approfondita con richiamo ai numerosissimi accenni al "gruppo", alla "inasta", ai carcerati da mantenere, agli avvocati da pagare, alle persone che "salgono" per incassare le rate ed alla prossima scarcerazione del marito della D.M. (personaggio di vertice di un'organizzazione criminale), così rimarcando la "protratta e incisiva prospettazione (anche alla persona offesa - ndr.) della provenienza della intimidazione da un tipo di associazione dedita a gravi delitti". Ancora la stessa Corte di Appello ha correttamente chiarito che per la configurabilità della circostanza aggravante de qua non è necessario che il soggetto agente sia partecipe del sodalizio criminoso ma è sufficiente - come è avvenuto nel caso in esame - che "adotti il metodo tipico di tali organizzazioni, si comporti cioè da mafioso, ovvero ostenti in maniera evidente e provocatoria una condotta idonea a cagionare una particolare intimidazione, prospettando la sua provenienza da un'associazione di tipo mafioso".

La Corte di Appello ha descritto la situazione e con un motivazione certo non manifestamente illogica ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto la sussistenza della predetta aggravante anche richiamando quanto emerso dalle frasi pronunciate dalla D.M. con riguardo alle spese legali ed a quelle per i carcerati da mantenere.

E, valga il vero, la circostanza che la D.M. si interessa per procurare l'assistenza legale alla S. non appena apprende che la stessa è stata arrestata per le attività estorsive di cui è processo, emerge di tutta evidenza proprio dalla trascrizione delle conversazioni intercettate allegata al ricorso della stessa D. M..

Quanto detto, ovviamente, ha la sua incidenza nelle valutazioni delle posizioni della S. e della G. che risultano dalla sentenza stessa avere direttamente preso parte al compimento delle attività estorsive e che i Giudici territoriali, con motivazione congrua e logica, hanno escluso possano avere agito in piena autonomia.

E' allora chiaro che nel momento in cui anche le azioni della S. e della G. sono state inquadrate nel generale contesto di intimidazione mafiosa nel quale si sono sviluppati i fatti, è di tutta evidenza che anche a carico delle stesse è stata correttamente ritenuta sussistenza la circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7.

Del resto questa Corte Suprema, con un assunto condiviso anche dall'odierno Collegio, ha già avuto modo di stabilire che "ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", prevista dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7 (conv. in L. 12 luglio 1991, n. 203), non occorre che sia dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere; la circostanza aggravante "de qua", infatti, non consiste, a differenza di quella prevista dall'art. 628 c.p., comma 3, n. 3, nell'appartenenza ad organizzazioni criminose di tipo mafioso, bensì nel solo fatto che la violenza o la minaccia assumano la veste propria della violenza o della minaccia mafiosa, quella cioè ben più penetrante, energica ed efficace che deriva dalla prospettazione della sua provenienza da un tipo di sodalizio criminoso dedito a molteplici ed efferati delitti: ed una volta accertato che il metodo "mafioso" è stato utilizzato, l'aggravante si applica necessariamente a tutti i concorrenti nel reato, ancorchè le azioni di intimidazione e minaccia siano state materialmente commesse solo da alcuni di essi" (Cass. Sez. 2, sent. n. 2204 del 31/03/1998, dep. 04/06/1998, Rv. 211178).

5. Manifestamente infondate e, per l'effetto, inammissibili sono le questioni attinenti al mancato riconoscimento agli imputati delle circostanze attenuanti generiche, e più in generale al trattamento sanzionatorio sollevate dalle difese dell'imputata D.M. (punto 1.c) e dall' AS. (punto 4.b). Anche in questo caso dette questioni per la comunanza della materia cui afferiscono appaiono meritevoli di una trattazione congiunta. Si è già detto del legittimo richiamo che la Corte di Appello ha fatto nel suo complesso alla sentenza del Giudice di prime cure e, quindi, anche alle relative statuizioni in materia di determinazione della pena e di mancato riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti generiche.

La Corte di Appello ha peraltro, a sua volta ribadito come una vicenda come quella in esame non consente, per il contesto da cui promana e per la totale mancanza di resipiscenza degli imputati, la concessione di alcuna attenuante. Rileva per incidens l'odierno Collegio che è assai singolare il fatto che l' AS. al fine di invocare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche evidenzi nel proprio ricorso "lo spirito di collaborazione nell'accertamento del fatto" che sarebbe consistito nella scelta del rito abbreviato in assenza di qualsivoglia contributo (veramente) collaborativo nell'accertamento dei fatti che non poteva, ovviamente, che essere caratterizzato da ben diverse azioni quali ad esempio quello di fornire chiare dichiarazioni per la ricostruzione delle vicende o, quantomeno di mostrare resipiscenza per i gravi fatti compiuti.

Tornando alla sentenza impugnata, va detto che ci troviamo anche in questo caso in presenza di motivazione che delinea esattamente i punti in relazione ai quali la Corte distrettuale ha ritenuto non concedibili le circostanze attenuanti generiche, con evidenti effetti sul connesso trattamento sanzionatorio. Del resto questa Corte Suprema ha già avuto modo di chiarire che "nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Cass. Sez. 3, sent. n. 28535 del 19/03/2014, dep. 03/07/2014, Rv. 259899) e, ancora, che "il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella L. 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato" (Cass. Sez. 3, sent. n. 44071 del 25/09/2014, dep. 23/10/2014, Rv. 260610).

Peraltro va ricordato che "la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 c.p.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione" (Cass. Sez. 5, sent. n. 5582 del 30/09/2013, dep. 04/02/2014, Rv.

259142).

6. Ictu oculi inammissibile è il ricorso presentato dall'imputato A.C.. Lo stesso (al di là del difficile inquadramento giuridico delle doglianze formulate) si risolve in affermazioni generiche che non hanno

alcun legame con la motivazione della sentenza impugnata.

Questa Corte Suprema ha, infatti, già avuto modo di precisare che "per l'appello, come per ogni altro gravame, il combinato disposto dell'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c) comporta la inammissibilità dell'impugnazione in caso di genericità dei relativi motivi. Per escludere tale patologia è necessario che l'atto individui il "punto" che intende devolvere alla cognizione del giudice del gravame, enucleandolo con puntuale riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, e specificando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame" (Cass. Sez. 6, sent. 13261 del 6.2.2003, dep. 25.3.2003, Rv 227195) e, ancora che "è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione fondato su una caotica esposizione delle doglianze, dal tenore confuso e scarsamente perspicuo, che renda particolarmente disagevole la lettura e che esuli dal percorso di una ragionata censura della motivazione del provvedimento impugnato" (Cass. Sez. 2, sent. n. 7801 del 19/11/2013, dep. 19/02/2014, Rv.

259063).

7. Inammissibile è, poi, anche il motivo di ricorso formulato dal ricorrente AS.Ac. e sopra riassunto al superiore punto 4.a.1 prima parte.

Lo stesso è infatti da considerarsi generico alla luce dei principi già enunciati nel paragrafo che precede in quanto rivolge solo richiami critici alla sentenza di primo grado e non anche a quella oggetto del gravame che in questa sede ci occupa. Si è, infatti, esattamente osservato (cfr. Cass. Sez. 4, sent.n. 8700 del 21/1/2013, dep. 21/2/2013, Rv. 254584) che "la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

8. Manifestamente infondato è, infine, il motivo di ricorso formulato dall'imputato AS. (punto 4.a.1 seconda parte e 4.a.2) riguardante la configurabilità a suo carico del reato di cui all'art. 393 c.p. in luogo di quello di estorsione sia sotto il profilo dell'elemento soggettivo che delle modalità della condotta.

Anche in questo caso la Corte distrettuale (al di là ancora una volta del più generale richiamo alla sentenza del Giudice di prime cure) ha dato una adeguata risposta (sia in fatto che in diritto) alla analoga doglianza che era stata formulata In sede di appello innanzi ad essa.

Infatti, fermo restando che "è configurabile il delitto di estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni nei confronti del creditore che eserciti una minaccia per ottenere il pagamento di interessi usurari, poichè egli è consapevole di porre in essere una condotta per ottenere il soddisfacimento di un profitto ingiusto, in quanto derivante da una pretesa "contra ius" (ex ceteris: Cass. Sez. 2, sent. n. 9931 del 01/12/2014, dep. 09/03/2015, Rv. 262566), va detto che i Giudici territoriali hanno chiaramente delineato il ruolo di ciascuno dei concorrenti (tra i quali L' AS.) nei fatti estorsivi, la loro "vicinanza" al clan del quale la D.M. è risultata essere un'esponente (a nulla rilevando che la D.M. abbia manifestato di non conoscere l' AS.) e conseguentemente la loro adesione al piano criminale complessivo come emergente dalle frasi utilizzate dall' AS. (successivamente arrestato in flagranza mentre stava riscuotendo la somma estorta) durante l'incontro con la persona offesa ed i riferimenti che egli fece al suo capo ("(OMISSIS)"), al clan VANGONE- GALLO, al sequestro del denaro subito dal clan, alla necessità di pagare almeno 2.500 Euro al mese, nonchè 500 Euro per le spese di viaggio da lui sostenute.

I Giudici del merito hanno chiarito al riguardo che non esiste alcun elemento per ritenere che AS. abbia agito nella convinzione di recuperare un credito potenzialmente azionabile innanzi all'Autorità Giudiziaria, credito (lecito) del quale non è stata fornita prova alcuna, nè dall' AS. nè da altri e che quindi non è di fatto neppure ipotizzabile ritenere che le condotte descritte possano essere ricondotte nell'alveo di cui all'art. 393 c.p..

9. Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato consegue il rigetto dei ricorsi di D.M.A., S.E. e G. F. con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Deve, invece, essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi di A.C. ed AS.Ac.. Segue a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna di detti ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del procedimento e, quanto a ciascuno di essi, al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di Euro 1.000,00 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi di D.M.A., S.E. e G.F. che condanna al pagamento delle spese processuali.

Dichiara inammissibili i ricorsi di A.C. e A. A. che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 18 giugno 2015.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2015

Copyright 2013 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati
UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 18-06-2015) 07-07-2015, n. 28797

Anche le questioni riguardanti il reato di usura e le sue aggravanti di cui al capo A) della rubrica delle imputazioni, così come poste nei ricorsi formulati nell'interesse di D.M. A. (punti 1.a, seconda parte, ed 1.c) e di S.E. (punto 3.b) appaiono meritevoli di trattazione congiunta. Si è già detto della positiva ed incensurabile valutazione di attendibilità della persona offesa D. operata dai Giudici del merito e qui deve essere rimarcato che in entrambi i gradi de giudizio di merito è stata affrontata e risolta la questione dell'individuazione degli interessi applicati e, più in generale, dei rapporti economici di dare-avere intercorsi tra il D. e chi ebbe a prestargli il denaro.

Qui deve essere solo aggiunto che la determinazione dell'ammontare degli interessi praticati è una questione di fatto che in assenza di un evidente travisamento della prova - che nel caso in esame non sussiste e che comunque non sarebbe qui proponibile in presenza di una decisione c.d. "doppia conforme" dei giudici di merito - non può essere ammissibilmente sottoposta al Giudice di legittimità.

Con riguardo, poi, alle circostanze aggravanti del reato di usura, deve, innanzitutto essere ricordato che "in tema di usura c.d. in concreto (art. 644 c.p., comma 1 e comma 3, seconda parte) le "condizioni di difficoltà economica o finanziaria" della vittima, che integrano la materialità del reato, si distinguono dallo "stato di bisogno", che integra la circostanza aggravante di cui all'art. 644 c.p., comma 5, n. 3, perchè le prime consistono in un situazione meno grave e in astratto reversibile, che priva la vittima di una piena libertà contrattuale, laddove la seconda consiste invece in uno stato di necessità tendenzialmente irreversibile, che, pur non annientando in modo assoluto qualunque libertà di scelta, comporta un impellente assillo, tale da compromettere fortemente la libertà contrattuale del soggetto, inducendolo a ricorrere al credito a condizioni sfavorevoli" (Cass. Sez. 2, sent. n. 18778 del 25/03/2014, dep. 07/05/2014, Rv. 259962).

Ciò premesso, deve però essere evidenziato che nella formulazione del capo A della rubrica delle imputazioni così come riportato nella sentenza impugnata è fatto espresso richiamo solo all'art. 644 c.p., comma 3 e non anche alla circostanza aggravante di cui all'art. 644 c.p., comma 5, n. 3 che peraltro può ritenersi contestata in fatto nello stesso capo di imputazione laddove si richiama lo "stato di bisogno" nel quale versava la persona offesa. Orbene, nella sentenza impugnata si è dato atto (pag. 3) che il Giudice per l'udienza preliminare ha ritenuto sia la sussistenza dell'approfittamento dello stato di difficoltà economica del D. (la cui azienda versava in una situazione di difficoltà finanziaria) sia lo stato di bisogno di questi. Si è già detto di come le sentenze di primo e di secondo grado si integrano e si complementano tra loro sotto il profilo motivazionale.

La Corte di Appello facendo un legittimo richiamo per relationem al decisum del Giudice di prime cure - che ha espressamente affermato di condividere in toto fatta eccezione per la questione della continuazione tra i reati (pag. 5) - ha poi anche affermato (cfr.

ultimo paragrafo di pag. 5) che "non può contestarsi che il soggetto versasse in uno stato di bisogno in relazione ad un tenore di vita familiare solo relativamente elevato (assicurare ai figli i corsi in piscina non pare di ostacolo alla configurazione della circostanza aggravante)". Si tratta di una motivazione sintetica in quanto complementare a quella adottata sul punto del Giudice di prime cure che però rappresenta una risposta alla doglianze difensive al riguardo e da conto che la questione è stata esaminata e risolta in modo conforme a quanto aveva già ritenuto il primo giudicante.

A ciò si aggiunga che secondo l'orientamento di questa Corte Suprema, condiviso anche dall'odierno Collegio, "in tema di usura, lo stato di bisogno in cui deve trovarsi la vittima per integrare la circostanza aggravante di cui all'art. 644 c.p., comma 5, n. 3 può essere di qualsiasi natura, specie e grado non essendo richiesto dalla norma incriminatrice che il predetto stato presenti connotazioni che lo rendano socialmente meritevole" (Cass. Sez. 2, sent. n. 709 del 01/10/2013, dep. 10/01/2014, Rv. 258072) e, ancora, che "lo stato di bisogno della persona offesa del delitto di usura può essere provato anche in base alla sola misura degli interessi, qualora siano di entità tale da far ragionevolmente presumere che soltanto un soggetto in quello stato possa contrarre il prestito a condizioni tanto inique e onerose" (Cass. Sez. 2, sent. n. 12791 del 13/12/2012, dep. 19/03/2013, Rv. 255357) il che non sembra potersi porre in dubbio a fronte dell'applicazione di un (accertato in fatto) tasso di interesse superiore al 70% annuo. Quanto evidenziato rende infondati i motivi di ricorso sul punto.